



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 37 DEL 11/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, IN ESERCIZIO PROVVISORIO, AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - 2021, PER L'ESERCIZIO 2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL).

L'anno **2020** addì **11** del mese di **maggio** alle ore **12:45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

- 1 Angelo MARASCO**
- 2 Mariangela PRESTA**
- 3 Valentina FINA**
- 4 Teresa DONATEO**
- 5 Gianluca ZURLO**

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	

Partecipa alla seduta **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Teresa BAX**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO dott. Angelo Marasco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in atti, recante i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

- Di approvare la proposta medesima, avente l'oggetto suindicato ed entro trascritta;
- Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art.73, comma 1, del D.L.17 marzo 2020 n.18 si da atto che la Giunta Municipale si è riunita in data odierna in collegamento diretto in videoconferenza (CISCO WEBEX) con il Segretario Comunale e l'Assessore Gianluca Zurlo , mentre nella sala delle adunanze della sede municipale sono presenti: il Sindaco, l'Assessore Mariangela Presta , l' Assessore Valentina Fina e l'Assessore Teresa Donateo.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 18.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

Preso atto che:

- con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- con l'art.107 c.2 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
- con la Legge 24 aprile 2020 n.27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020;

Dato atto che il Comune di San Donaci è in esercizio provvisorio, non essendo stato ancora approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;

Riscontrato che il comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25 febbraio 2020, n. 53 del 01 marzo 2020, n. 55 del 04 marzo 2020, n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 09 marzo 2020 e n.64 dell'11 marzo 2020;
- il DPCM del 22 marzo 2020, che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

Vista la Legge 24 aprile 2020 n.27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18;

Vista l'ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n.443 del 2 aprile 2020 avente per oggetto “Emergenza COVID-19. Assegnazione ai comuni di € 11.500.000,00 per interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale”;

Visto l'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n.443 del 2 aprile 2020 che riporta l'assegnazione al Comune di San Donaci (Br) dell'importo di € 18.297,71 a titolo di risorse per l'attivazione di interventi urgenti ed indifferibili di protezione sociale in favore dei nuclei familiari che subiscono i gravi effetti economico-sociali derivanti dall'epidemia Covid-19;

Visti gli articoli 114 e 115 del decreto legge 18/2020 destinati a contribuire alle spese di sanificazione e di disinfezione e all'erogazione dei compensi per lavoro straordinario e all'acquisto dei Dpi del personale della polizia locale ed i relativi decreti del ministero dell'Interno emanati il 16 aprile 2020 di riparto dei fondi;

Richiamato il comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”;

Riscontrato che il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento di Protezione Civile testualmente recita: *“In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1, sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta”*.

Rilevata la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all'emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle derivanti dall'assegnazione dei contributi a favore del Comune;

Richiamata la Faq di Arconet n. 14 del 14/03/2016 la quale chiariva che – fattispecie esaminata relativa alle consultazioni popolari ma tale interpretazione è estendibile anche ad altre tipologie di spesa obbligatorie per legge e non rinviabili – nel corso dell'esercizio provvisorio, se i capitoli di spesa - relativi a spese obbligatorie per legge non rinviabili - non dovessero presentare adeguata disponibilità; né sia possibile incrementare tali previsioni utilizzando variazioni compensative tra stanziamenti della stessa missione e programma ovvero utilizzando il fondo di riserva, sia comunque possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4, il quale prevede *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.”*;

Considerato che:

-l'articolo 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, testualmente recita: *“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”*;

- il punto 8.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispone: *“La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle*

obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore";

- dalla lettura combinata delle due norme citate è consentito, durante l'esercizio provvisorio:

- variare il bilancio di previsione per gli interventi di somma urgenza, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore, (per cui anche con deliberazione della Giunta comunale assunta in via d'urgenza);
- assumere i correlati impegni di spesa;

Dato atto che la delibera di Giunta regionale n.443 del 2 aprile 2020 assume come riferimento generale i criteri dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, per l'attivazione di interventi urgenti ed indifferibili di protezione sociale in favore dei nuclei familiari bisognosi che subiscono i gravi effetti economico-sociali derivanti dall'epidemia COVID-19, e che tale ordinanza autorizza ad effettuare la variazione di che trattasi, per cui, in via analogica, è possibile ritenere che anche delibera regionale sia riconducibile a quella variazione;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del TUEL, che testualmente recita: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

Rilevato quindi che il requisito dell'urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all'emergenza Covid -19 e, in particolare, quelle derivanti dall'assegnazione dei contributi a favore del Comune;

Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2020 dei quali si riportano i dati finali:

ANNO 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 22.310,09	
	CA	€ 22.310,09	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 22.310,09
	CA		€ 22.310,09
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO		€ 22.310,09	€ 22.310,09

	CA	€. 22.310,09	€. 22.310,09
--	----	--------------	--------------

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio di previsione 2019/2021;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito inoltre il parere favorevole dell'organo di revisione economico – finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2, del TUEL, come previsto dal punto 2.5 dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Considerato che la presente variazione sarà parte integrante della generale programmazione di bilancio di previsione 2020/2022, il cui schema, in corso di formazione, ne conterrà le relative risultanze;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Per tutti i motivi in premessa richiamati,

- 1) di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello stesso;
- 2) di apportare in via d'urgenza al bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del TUEL, e per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni analiticamente di competenza e di cassa illustrate nel prospetto allegato lettera a), dei quali si riportano le risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€. 22.310,09	
	CA	€. 22.310,09	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 0,00
	CA		€. 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 22.310,09
	CA		€. 22.310,09
Variazioni in diminuzione	CO	€. 0,00	
	CA	€. 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 22.310,09	€. 22.310,09

	CA	€. 22.310,09	€. 22.310,09
--	----	--------------	--------------

- 3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio comunale entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del TUEL;
- 5) di predisporre lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando le risorse assegnate all'Ente derivanti dall'assegnazione dei contributi a favore del Comune per l'attivazione di interventi urgenti indifferibili, così come stabilito nella presente variazione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

IL SINDACO
F.to dott. Angelo Marasco

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Teresa BAX

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

- ☐ La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
☒ La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Teresa BAX

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 11/05/2020 al 26/05/2020 (Rep. n. **478**), come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 11/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Teresa BAX

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Donaci, 09/07/20
